

PROVINCIA DI COMO

STATUTO

CON IN GRASSETTO LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 53 IN DATA 13 NOVEMBRE 2000 E N. 59 IN DATA 20 DICEMBRE 2000 VISTATE DALL'O.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 8/01/2001 AL N. 39.

Modificato con delibera consiglio prov.le n. 88 del 13.12.2005 e n. 81 del 15.11.2006

Titolo Primo Disposizioni generali

Art. 1 - La Provincia di Como

1. Le Comunità che vivono sul territorio della provincia di Como sono unite dal lavoro, dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione.
2. Il paesaggio lariano, con la schiera dei monti e delle valli, le acque dei torrenti e dei laghi, le colline prealpine e la pianura comasca, è storia e risorsa per tutte le comunità.
3. Il lavoro è alla base della crescita e del benessere economico e sociale dei cittadini ed ha l'obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile; uno sviluppo che dia piena cittadinanza anche a tutti coloro che, per condizione sociale o difficoltà personali, sono in condizione di svantaggio sociale.
4. La provincia di Como da secoli terra di frontiera e luogo di transito, è punto di incontro delle culture e delle economie del Sud e del Nord nell'Europa del Terzo Millennio; è inoltre parte fondamentale della Regione transfrontaliera dell'Insubria.
5. La Provincia di Como rappresenta la propria Comunità, è autonoma, entro l'unità della repubblica italiana, nell'ambito della Costituzione e dei principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali ed è retta dal presente Statuto.
6. Capoluogo della Provincia è la città di Como. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.

Art. 2 - Indirizzi e finalità generali

1. La Provincia di Como pone a fondamento dell'autonomia provinciale la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e dei doveri inderogabili di solidarietà nonché lo sviluppo dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, iniziativa personale e laboriosità, ricerca artistica e culturale, propri della popolazione comasca.
2. La Provincia di Como assume come obiettivi prioritari della sua azione:
 - a) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio al fine di una migliore qualità della vita;
 - b) il riequilibrio economico, sociale e territoriale, contribuendo al superamento degli squilibri esistenti prioritariamente nell'intera area provinciale;
 - c) il confronto e lo scambio fra le culture locali e le altre culture, la promozione e la diffusione dell'informazione, l'attuazione di idonee forme di sostegno alle relazioni frontaliere ed alle iniziative in favore dei processi di integrazione fra i popoli;
 - d) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività economiche della Provincia, con particolare riguardo alle produzioni agricole, industriali, artigianali e alle attività commerciali e turistiche tipiche dell'area;
 - e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, in particolare mediante la definizione concertata di programmi di intervento, l'integrazione dell'azione pubblica e privata e il sostegno dell'associazionismo e della cooperazione;
 - f) la reale partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, sociale ed economica del territorio.

Art. 3 - Compiti e funzioni della Provincia

1. La Provincia, ente intermedio fra la Regione e i Comuni, esercita i compiti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale ed è titolare di funzioni proprie e conferite per il territorio provinciale a norma delle leggi nazionali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
2. Le funzioni sono svolte avvalendosi anche delle attività che possono essere offerte dagli enti locali, dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. In particolare esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla

legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

m) coordinamento dello sviluppo urbanistico del territorio.

4. La Provincia, altresì, promuove e coordina attività e realizza opere di interesse provinciale nei settori economico, produttivo commerciale e turistico, nonché in quelli sociale, culturale e sportivo, in collaborazione coi Comuni e sulla base di appositi programmi.
5. La Provincia esercita, inoltre, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
6. La Provincia ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi. Essa provvede all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate nei limiti dei mezzi all'uopo assegnati.
7. Nel rispetto della legge e del presente Statuto la Provincia disciplina con regolamenti la propria organizzazione e l'esercizio dei compiti e delle funzioni provinciali.

Art.4 - Programmazione

1. Per l'esercizio coordinato ed efficiente dei compiti e delle funzioni da essa svolte la Provincia assume la programmazione come metodo di governo ed assicura la verifica dei risultati conseguiti mediante il controllo interno di gestione.
3. La programmazione provinciale è articolata di norma per progetti organici di intervento.

Art. 5 – Circondari

1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità istituisce i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione.
2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un'attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell'ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione della Provincia.
3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l'organizzazione, il funzionamento, l'assemblea dei sindaci e la nomina del presidente dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 6 - Organizzazione di governo e di gestione

1. Nell'organizzazione della Provincia sono distinte le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi elettivi e le attribuzioni di gestione spettanti alle strutture amministrative e ai responsabili professionali delle stesse.
2. L'ordinamento dei servizi e degli uffici e l'organizzazione dei servizi pubblici della Provincia sono disciplinati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione in relazione alle previsioni della programmazione provinciale e secondo principi di professionalità e responsabilità del personale e salvaguardia dei diritti degli utenti.
3. La Provincia eroga i servizi pubblici di propria competenza scegliendo le forme gestionali più opportune, in relazione alla natura del servizio.

Art. 7 - Partecipazione, informazione e decentramento

1. La Provincia garantisce e promuove, secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto, la valorizzazione delle libere forme associative, la

partecipazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni sociali alla formazione delle scelte provinciali e alla gestione dei servizi, la partecipazione degli interessati nello svolgimento dei procedimenti amministrativi che li riguardano e l'accesso agli atti e alle informazioni al fine della più ampia trasparenza dell'attività amministrativa provinciale.

2. Al fine di agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, la Provincia adotta inoltre le misure necessarie per il decentramento territoriale degli uffici e servizi provinciali, costituendo strutture su base circondariale o stipulando convenzioni con i Comuni e le Comunità montane interessate.
3. La Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e su quella degli organismi ad essi facenti capo, anche con propri strumenti.

Art. 8- Coordinamento e collaborazione con la Regione, i Comuni le Comunità Montane e le Autonomie Funzionali.

1. La Provincia, secondo le norme di legge nazionale e regionale partecipa alla programmazione socioeconomica e alla pianificazione territoriale e ambientale regionale e coordina al riguardo la partecipazione dei Comuni.
2. La Provincia assicura il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali alla formazione degli strumenti della programmazione provinciale e si vale nella maniera più ampia della collaborazione dei medesimi nell'attuazione dei programmi e dei piani provinciali, stipulando allo scopo convenzioni e accordi o delegando le funzioni relative.
3. La Provincia collabora al più efficiente esercizio dei compiti e delle funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Autonomie Funzionali, prestando, quando richiesta, la propria assistenza tecnico-amministrativa e promuove, nei modi previsti dalla legge regionale, il riordin o territoriale dei Comuni e la costituzione di forme associative intercomunali.

Art. 9 - Stemma, gonfalone e sigillo

1. **Lo stemma, il gonfalone ed il sigillo della Provincia sono determinati come da riproduzione allegata al provvedimento consiliare n. 88 del 13 dicembre 2005 che sinteticamente così si descrive:**
 - **nella parte superiore sinistra di colore rosso: la croce d'argento con la parola "Libertas" di nero nel quarto inferiore, stemma di Como, capoluogo della Provincia;**
 - **nella parte superiore destra di colore verde: la croce medioevale detta lariana, circondata da quattro stelle a sei punte;**
 - **nella parte inferiore di colore blu: il "signum", rombo intrecciato con una stella a quattro punte, entrambi d'oro e vuoti;**
 - **sopra la corona di Provincia la scritta "Provincia di Como" convessa verso l'alto.**
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità e le facoltà di uso dello stemma anche da parte di enti e associazioni.
3. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma e la dicitura "Provincia di Como".
4. Al Presidente della Provincia è attribuita una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia.

Titolo Secondo
L'organizzazione e le funzioni di governo

Art.10 - Organi elettivi

1. Sono organi elettivi della Provincia: il Consiglio e il Presidente.

Capo Primo
Il Consiglio Provinciale

Art. 11 - Organi, composizione e durata in carica

1. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.
2. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio Provinciale sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, a sindacato del Consiglio stesso, a maggioranza qualificata di due terzi ed a svolgere i compiti di controllo.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
6. Altri casi e modalità di scioglimento del Consiglio sono stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Competenze

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Spetta al Consiglio deliberare gli atti che la legge prevede di sua competenza.
3. Spetta inoltre al Consiglio, nell'esercizio del proprio ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approvare mozioni e ordini del giorno determinativi degli indirizzi e delle linee generali di azione della Provincia, designare i componenti di commissioni od altri organi collegiali della Provincia quando per legge o regolamento sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze consiliari ed esercitare le altre attribuzioni espressamente conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
4. Sulle deliberazioni della Giunta Provinciale in grave difformità dalle linee di indirizzo il Consiglio può esprimere un formale, motivato parere di incoerenza ed una richiesta di riesame.
5. Le deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del Consiglio non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Provincia, salvo da parte della Giunta quelle attinenti alle variazioni di bilancio. In tal caso le delibere relative devono essere ratificate dal Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni

successivi e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art.13 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio eletto allo scopo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione anche telematica che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Presidente della Provincia;
 - c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, salvo i casi d'urgenza, almeno dieci giorni prima della seduta, per iniziativa del dirigente del settore interessato;
 - d) il Presidente del Consiglio ha poteri di convocazione, sentito l'Ufficio di Presidenza e il Presidente della Provincia, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
 - e) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
 - f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) la gestione delle risorse finanziarie è seguita dal dirigente individuato dal Presidente del Consiglio sulla base di specifico peg, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 14 – Decadenza per assenza

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Presidente del Consiglio l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio mediante votazione a scrutinio segreto. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 20 giorni.

Art. 15 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Presidente della Provincia elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti.
2. L'elezione del Presidente avviene per appello nominale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati; la votazione viene ripetuta una seconda volta se nessun candidato ottiene il quorum previsto.
Qualora nessun candidato ottenga il quorum previsto la votazione viene rinviata ad una seduta da tenersi entro i successivi dieci giorni. In tal caso alla prima votazione viene richiesto il quorum di cui al precedente secondo comma; qualora anche la predetta votazione risulti infruttuosa, per gli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti da tenersi successivamente all'elezione del Presidente del Consiglio ogni consigliere vota un solo candidato. Vengono eletti i due Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti.
4. E' Vice Presidente vicario il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nella votazione di cui al comma 3.
5. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere eletto almeno un Consigliere di minoranza.
6. L'Ufficio di Presidenza può essere revocato solamente dal Consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta motivata di un terzo dei Consiglieri provinciali. In tal caso il Consiglio provvede contestualmente al suo rinnovo con le modalità di cui ai commi precedenti. Il Consiglio provvede altresì al rinnovo, totale o parziale, con le modalità di cui ai commi precedenti. dell'Ufficio di Presidenza in caso di dimissioni o decadenza dei suoi componenti, entro 15 giorni dall'evento.

Art. 16 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio Provinciale, lo convoca, lo presiede, ne fa osservare il Regolamento, dirige i dibattiti consiliari; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le sedute sono presiedute dal Vice Presidente vicario ed in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti del Consiglio di Presidenza la seduta è presieduta dal più anziano dei Consiglieri presenti.
4. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia.
5. L'Ufficio di Presidenza sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, anche mediante convocazione dei loro Presidenti e di più Commissioni in sedute congiunte; in quest'ultimo caso ne determina l'ordine del giorno e ne assume la presidenza.
6. Il Regolamento del Consiglio definisce le modalità ed i termini di svolgimento dei compiti suindicati.

Art. 17 – Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la cifra individuale più alta con esclusione dei candidati alla carica di Presidente.
2. Nel caso di pari cifra individuale è Consigliere anziano il consigliere più anziano d'età.

Art.18 - Convocazione, ordine del giorno, sedute e deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e il Presidente della Provincia. La convocazione avviene inoltre su richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri, nei termini temporali fissati dal Regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio sentito il Presidente della Provincia e l'Ufficio di Presidenza, sentita preventivamente la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le proposte di deliberazione consiliare sono depositate presso la Segreteria Generale contemporaneamente all'invio dell'avviso di convocazione. Il Regolamento determina altresì i tempi di deposito di mozioni, ordini del giorno ed emendamenti.
4. Il Consiglio Provinciale non può deliberare su proposte non iscritte nell'ordine del giorno di convocazione, a meno che non siano presenti tutti i componenti e vi sia l'assenso unanime degli stessi, e si tratti inoltre di pronunce per cui non sono richiesti i pareri di cui al successivo art.55.
5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate, con separata votazione e con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, immediatamente eseguibili.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi stabiliti dal regolamento.
7. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.
8. Il regolamento disciplina le specifiche modalità di voto per i casi in cui deve essere assicurata nelle nomine o designazioni di spettanza del Consiglio la rappresentanza delle minoranze
9. Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

Art. 19 - Consiglieri

1. Ogni Consigliere rappresenta gli elettori dell'intero territorio provinciale, senza vincolo di mandato con gli elettori del proprio collegio.
2. La posizione giuridica dei consiglieri e le relative cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dai servizi e dagli uffici della Provincia e dalle istituzioni, aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, facendone richiesta al Presidente della Provincia o al Segretario Generale o ai corrispondenti organi delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti. Alla richiesta di notizie deve essere data risposta, informandone il Presidente del Consiglio nel più breve tempo compatibile con la complessità degli adempimenti richiesti e di norma non oltre dieci giorni.
5. I Consiglieri possono valersi, a richiesta, per l'esercizio delle loro funzioni, dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate alla Presidenza del Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio entro 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri

dimissionari, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

8. Un quarto dei consiglieri può, nei casi e con le modalità previste dalla legge, richiedere al Comitato Regionale di Controllo, ovvero, se istituito, al Difensore Civico provinciale il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio. Le richieste sono trasmesse anche al Segretario Generale che provvede all'inoltro all'organo di controllo, delle deliberazioni interessate e degli atti ad esse attinenti.
9. Ai consiglieri competono i compensi previsti dalla legge per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni. E' ammessa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità nei limiti di legge.

Art.20 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri provinciali si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti sulla base delle liste elettorali presentate, nel qual caso soltanto possono essere formati da meno di 2 Consiglieri, e secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Sino alla designazione del capogruppo, si intende capogruppo il consigliere che ha conseguito la cifra individuale più alta esclusi i candidati presidenti.
2. La conferenza dei capigruppo è formata da tutti i Capigruppo consiliari e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato. Spetta alla Conferenza dei Capigruppo l'esame dell'ordine del giorno del Consiglio e delle questioni di carattere politico ad essa connessa.
Il Presidente della Provincia può partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture della Provincia, idonei spazi attrezzati e supporti tecnico-organizzativi.
4. Le comunicazioni ai capigruppo previste dalla legge e dal presente Statuto sono effettuate presso la sede della Provincia nei modi e forme stabiliti dal regolamento.

Art.21 - Commissioni consiliari

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio si avvale, secondo quanto previsto dal regolamento, di Commissioni a carattere permanente costituite nel proprio seno per grandi aree funzionali omogenee e composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei gruppi.
2. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente, salvo i casi di motivata urgenza, entro 15 giorni dalla ricezione, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Possono essere altresì costituite Commissioni consiliari a carattere temporaneo, composte secondo le modalità di cui al primo comma, per l'esame e la valutazione di problemi o materie determinate.
4. Ai fini del miglior svolgimento dei loro compiti le Commissioni possono chiedere l'intervento alle loro riunioni del Presidente della Provincia o di membri della

Giunta o, previa comunicazione al Presidente stesso, del Segretario generale o di dirigenti provinciali o di amministratori o dirigenti delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti. Ai medesimi fini le Commissioni possono inoltre effettuare consultazioni con enti locali, organizzazioni sindacali e sociali e singoli cittadini ed effettuare indagini conoscitive.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche nelle forme stabilite dal regolamento che stabilisce altresì l'ordine di svolgimento dei lavori.

Art. 22 – Commissioni di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato un Consigliere, appartenente alla minoranza.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente e il funzionamento della commissione.

Art. 23 – Forme di garanzie delle minoranze

1. E' Attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il consiglio provinciale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente.
3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 24 - Discussione del programma di governo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 25 – Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del

bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente della Provincia a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Capo Secondo La Giunta Provinciale e il Presidente

Art.26 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un massimo di numero dieci Assessori compreso il Vice Presidente nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, favorendo il principio di "pari opportunità".
2. Entro il predetto limite il Presidente della Provincia, con il decreto di nomina, determinerà il numero dei componenti la Giunta sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
Il Presidente della Provincia, durante lo svolgimento del proprio mandato, ha la facoltà di variare il numero dei componenti l'organo collegiale.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto. Il regolamento stabilisce le modalità degli interventi.
4. In via transitoria la Giunta resta composta da otto assessori sino alla prossima elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

Art. 27 – Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia, opera attraverso deliberazioni collegiali, attua gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente della Provincia e degli eventuali circondari.
La struttura burocratica ha come referente politico l'Assessore al quale è stata conferita la corrispondente delega del Settore o dell'area.
2. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 48 T.U.E.L. è competente in ordine:
 - a) all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) all'autorizzazione alla introduzione o resistenza ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, e alla nomina del difensore;
 - c) a disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari ove non comportino spese per gli esercizi successivi;
 - d) ad approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - e) a determinare, su proposta del Nucleo di Valutazione, i misuratori e i modelli

- di rilevazione del controllo interno di gestione;
- f) all'emanazione di indirizzi per la concessione di benefici, sulla base dei criteri, stabiliti dal Consiglio Provinciale;
 - g) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non espressamente nominate nel presente articolo, purché previste in atti di programmazione del Consiglio e non rientranti nelle competenze di altri Organi o nelle attribuzioni dei Dirigenti;
 - h) all'adozione di provvedimenti imposti da situazioni di emergenza e calamità, non rientranti nella competenza del Presidente della Provincia e nelle attribuzioni dei Dirigenti;
 - i) nomina i membri delle Commissioni ad eccezione di quelle composte da soli consiglieri e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da norma di legge;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Art.28 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le attribuzioni ad essa spettanti.
2. La Giunta è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti. I relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.
3. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche, salvo deliberazione della medesima limitata a specifici argomenti.
4. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate, sotto la responsabilità della stessa, immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e alla Presidenza del Consiglio contestualmente all'affissione all'albo.
6. La Giunta può disciplinare con atto interno il proprio funzionamento.

Art.29 - Incompatibilità tra Consigliere e Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.
2. Qualora un Consigliere Provinciale assume la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stesso non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art.30 - Competenze del Presidente.

1. Il Presidente della Provincia, responsabile dell'amministrazione esercita le funzioni di rappresentanza legale e generale dell'Ente, nonché le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate alla Provincia, nonché all'attività e all'organizzazione della Provincia con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli assessori e delle strutture gestionali ed

esecutive.

2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento di proposte degli indirizzi generali di governo e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia nomina e revoca il Segretario Generale, scegliendolo dall'apposito albo, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali anche mediante contratto a tempo determinato, nonché quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 T.U.E.L. dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Presidente della Provincia promuove, partecipa e conclude accordi di programma fatta salva la previsione di cui al successivo art.42 comma 4.
7. In aggiunta a quanto disposto dal T.U.E.L. il Presidente della Provincia:
 - a) Indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione del documento di proposte degli indirizzi generali di governo, degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
 - b) Il Presidente della Provincia mantiene la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e di emettere gli atti delegati; ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporne l'esame alla Giunta, previo avviso all'interessato;
 - c) Emanando direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi programmatici;
 - d) Nomina i messi notificatori provinciali;
 - e) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 T.U.E.L.;
 - f) Assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dalle leggi, dallo Statuto e da ogni altro atto normativo.
8. Il Presidente, nella seduta d'insediamento presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana immediatamente dopo la convalida degli eletti.

Art.31 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

Art.32 - Assessori

1. Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli incarichi fra gli assessori, conferendo le deleghe relative, nel rispetto delle competenze

attribuite o delegate al Segretario generale, al Direttore Generale, se nominato, e ai dirigenti o ai responsabili dei servizi a norma dei successivi artt. 49, 54 e 59, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

2. Il Presidente può apportare successivamente modifiche alla ripartizione degli incarichi assessorili, dandone parimenti comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
3. Nel rispetto della collegialità di funzionamento della Giunta, gli assessori, in relazione all'incarico ricoperto, impartiscono gli indirizzi per l'istruttoria delle delibere di Giunta e di Consiglio e presentano le proposte relative, esercitano le deleghe loro conferite, coadiuvano il Presidente nel sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, riferendone al Presidente e alla Giunta.

Art.33 - Incarichi speciali

1. Il Presidente della Provincia può conferire anche a consiglieri l'incarico di rappresentarlo nel compimento di atti determinati o di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie o di problemi specifici dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art.34 - Durata in carica

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni successive.
2. In tal caso il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente cessato dalla carica, fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

Art.35 – Dimissioni

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza della Giunta e del Consiglio Provinciale.
3. Le dimissioni del Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con nomina di un commissario.

Art. 36 - Sfiducia

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Con l'approvazione della mozione si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37 - Dimissioni, revoca e sostituzione di componenti la Giunta

1. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate per iscritto al Presidente della Provincia, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
2. Il Presidente della Provincia può altresì revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. In tal caso il Presidente della Provincia comunica la nomina del nuovo Assessore o le motivazioni della mancata nomina entro i successivi 30 giorni.

Capo Terzo Programmazione e controllo dell'attività provinciale

Art.38 - Strumenti della programmazione

1. Gli indirizzi programmatici del Presidente trovano attuazione mediante il metodo della programmazione, realizzato secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Il programma socio-economico provinciale individua gli obiettivi e le linee generali di indirizzo dell'azione provinciale e costituisce il quadro di riferimento per i programmi di intervento pluriennali e annuali, per il piano territoriale di coordinamento e per i bilanci pluriennali e annuali.
3. I programmi di intervento e i progetti in cui questi si articolano individuano gli obiettivi perseguiti anche in termini di risultati fisici e finanziari, i soggetti responsabili dell'attuazione, gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione, i tempi e i costi previsti e le risorse disponibili o acquisibili, con le relative valutazioni in termini di analisi costi benefici.
4. Il piano territoriale di coordinamento determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e le destinazioni e localizzazioni previste dalla legge in coerenza con il programma socio-economico provinciale e con la pianificazione territoriale di coordinamento regionale.
5. Ai fini della predisposizione degli strumenti della programmazione provinciale la Giunta si avvale dell'apporto e del contributo degli organismi di cui ai successivi artt. 40 e 41.
6. Con il regolamento di organizzazione è prevista l'istituzione di un nucleo tecnico di valutazione che coadiuvi la Giunta ai medesimi fini.

Art.39 - Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge nell'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e nel rispetto delle procedure fissate dal Regolamento di Contabilità.

Art.40 - Conferenza provinciale delle autonomie

1. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, ai fini di assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane e delle loro associazioni provinciali nella

determinazione degli obiettivi della programmazione provinciale e di favorire la collaborazione fra la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nella formazione e nell'attuazione degli strumenti di programmazione, la Provincia convoca Assemblee di Comuni e Comunità Montane per aree omogenee, con la partecipazione dei Consiglieri Provinciali.

2. Almeno una volta l'anno viene convocata l'Assemblea generale dei Comuni e delle Comunità Montane per la verifica degli obiettivi assunti e la determinazione dei nuovi.
3. Con apposito regolamento il Consiglio Provinciale provvederà a disciplinare il funzionamento della conferenza e la sua ripartizione in aree omogenee.

Art.41 - Consulta provinciale per la programmazione

1. Al fine di assicurare alla programmazione provinciale l'apporto autonomo delle organizzazioni del lavoro e dell'economia e la definizione concertata di programmi di intervento, è istituita, con delibera del Consiglio Provinciale, che ne regola altresì l'organizzazione e il funzionamento, la Consulta provinciale per la programmazione.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composta da due Consiglieri Provinciali (di cui uno di minoranza) e dai rappresentanti designati dalle organizzazioni provinciali più rappresentative dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.
3. La Consulta formula proposte al Consiglio e alla Giunta ai fini della programmazione provinciale e rende i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta. Può essere promossa dalla Consulta anche la stipulazione di accordi o di protocolli di intesa fra le organizzazioni interessate e la Provincia.
4. Per la formulazione della programmazione provinciale si dovrà provvedere alla ricognizione dei programmi della Camera di Commercio, anche al fine di stipulare appositi accordi su obiettivi specifici.

Art.42 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento, di opere e di interventi che rientrino nella competenza primaria o prevalente della Provincia o che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti e amministrazioni pubbliche, il Presidente della Provincia promuove la conclusione a norma dell'art.34 T.U.E.L. di accordi di programma in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio.
2. L'accordo stabilisce altresì le intese da assumere con soggetti privati quando ciò sia necessario per la realizzazione del programma o dell'opera o dell'intervento concordato.
3. L'accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Provincia, viene comunicato alla Commissione consiliare competente e al Consiglio Provinciale.
4. Ove l'accordo comporti variazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o abbia per oggetto diritti reali su beni immobili, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata al Consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art.43 - Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo o entro il diverso termine stabilito dalla legge.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, sulla base dei dati e delle indicazioni contenute nelle relazioni semestrali di cui al successivo art.44, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta con riguardo ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 44 – Relazione di Giunta

1. La Giunta presenta entro il *30 settembre* di ogni anno al Consiglio una relazione sull'attuazione nel primo semestre dei contenuti della relazione previsionale e programmatica.
2. Con la stessa relazione la Giunta presenta un elenco dei contratti e delle convenzioni stipulate nel primo semestre.

Art.45 - Controllo interno di gestione

1. Con il regolamento di contabilità sono disciplinati le strutture e i criteri e le procedure di funzionamento del controllo interno di gestione per la verifica costante e tempestiva dei risultati dell'attività provinciale e per la valutazione dell'economicità delle modalità di gestione in atto.
2. In particolare, il controllo interno di gestione deve consentire di accertare periodicamente, attraverso misuratori idonei:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per le diverse attività;
 - c) l'efficienza dello svolgimento delle stesse;
 - d) le cause degli scostamenti verificatisi e le misure necessarie a rimuoverli.

Art.46 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio Provinciale con le modalità ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Uno o più componenti possono essere revocati anticipatamente dal Consiglio in caso di protratta inadempienza delle loro funzioni.
3. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione, tenendo conto delle risultanze dell'attività di controllo di cui al precedente art. 45.
5. Ai fini del migliore esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo ad esso spettanti, il Consiglio può richiedere al Collegio di effettuare analisi e indagini su oggetti e problemi specifici e di riferire periodicamente sull'andamento della gestione.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia e *sono* invitati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.
7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione della Provincia, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Le indennità spettanti ai revisori sono determinate dal Consiglio con la delibera di nomina secondo quanto previsto dalla legge.

Titolo terzo
Organizzazione e attività amministrativa

Capo Primo
Ordinamento dei servizi e degli uffici

Art.47 – Regolamento di organizzazione

1. La disciplina dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è contenuta in apposito Regolamento.
2. L'organizzazione degli Uffici si informa a criteri di trasparenza, garanzia dei diritti dei cittadini utenti dei servizi erogati, pubblico interesse, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in coniugazione con i principi di professionalità, efficienza e responsabilità.
3. Detti principi si concretizzano anche attraverso la distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi elettivi, e le funzioni di gestione e attuazione dei programmi, che competono ai dirigenti, in una prospettiva di costante raccordo, collaborazione ed integrazione.

Art.48 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è articolata in funzione di una semplificazione dei moduli organizzativi, con la previsione di unità dotate di competenze gestionali complesse, tali da consentire una precisa responsabilizzazione rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Possono essere altresì previsti servizi e uffici su base circondariale.

Art.49 - Segretario generale

1. La nomina e lo stato giuridico ed economico del Segretario generale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, sia politici che burocratici e gestionali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, esprimendo formale parere su tutti gli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente quando l'organo o il soggetto che assume l'atto espressamente lo richieda.
3. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
 - c) attende alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento che disciplina i rapporti tra lo stesso Segretario e il Direttore Generale;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti Provinciali in quanto compatibile con le norme di legge vigenti.

e) Inoltre, in mancanza del Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario Generale svolge, poi, tutte le funzioni del Direttore Generale, di cui all'art. 108 comma 1 T.U.E.L., nel caso in cui il Presidente si avvalga della facoltà prevista comma 4, stesso articolo.

Art.50 - Vicesegretario generale

1. La Provincia ha un Vicesegretario generale, che svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la nomina a Vicesegretario generale.

Art.51 - Preposizione ai servizi ed agli uffici

1. Agli uffici è preposto personale di ruolo in possesso della necessaria qualifica e professionalità.
2. La copertura dei posti d'organico vacanti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può essere fatta mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Possono altresì essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti o per alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti a tempo determinato, relativi a posti d'organico o al di fuori della dotazione organica, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia, e cessano comunque con la decadenza, determinata da qualsiasi causa, del Presidente medesimo.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assunzione.
6. Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi e decentrati per il personale degli enti locali, eventualmente integrato, previo motivato provvedimento della giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Art.52 – Conferenza dei Dirigenti responsabili dei settori.

1. E' istituita la conferenza permanente dei Dirigenti responsabili dei settori presieduta dal Direttore Generale e, in sua assenza dal Segretario Generale.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale e per i Dirigenti alla conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

Art. 53 – Incarichi di coordinamento di aree funzionali

1. La Giunta con il regolamento di organizzazione può istituire aree funzionali di settori omogenei. Gli incarichi per il solo coordinamento dell'area sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente della Provincia a Dirigenti preposti ad un settore.
2. L'incarico non potrà superare il mandato del Presidente della Provincia ed è rinnovabile.
3. L'incarico può essere anticipatamente revocato con decreto motivato dal Presidente della Provincia, in caso di inosservanza delle direttive del Presidente medesimo, della Giunta e dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati.
4. Le modalità per l'incarico, i contenuti, la durata e il trattamento economico sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.54 – Funzioni dirigenziali

1. L'organizzazione amministrativa è informata al principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e poteri di gestione spettante ai dirigenti.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta esercitano poteri di indirizzo e di controllo. In particolare:
 - a) definiscono gli obiettivi programmatici;
 - b) indicano le relative scale di priorità;
 - c) formulano le direttive generali;
 - d) verificano i relativi risultati.
3. I Dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'Ente, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Spetta loro la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I Dirigenti garantiscono il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.
5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi. A tal fine, svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa. In particolare:
 - a) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;
 - b) attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;
 - c) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulla funzionalità degli uffici e dei servizi, nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;
 - d) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono i pareri di competenza sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio;
 - e) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione amministrativa che impegnano l'Ente verso l'esterno secondo le direttive contenute nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - f) adottano i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di

- competenza della Provincia;
- g) svolgono funzioni di studio, di ricerca e di espletamento di incarichi speciali, nonché ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, il Segretario Generale e, ove presente, il Direttore Generale, sulla base delle esigenze di funzionalità dei servizi, conferisce ai Dirigenti la titolarità dei settori.
 7. Il regolamento definisce i criteri in base ai quali il Presidente della Provincia conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali. Il regolamento garantisce l'autonomia e la professionalità dei dirigenti nonché la funzionalità degli uffici.
 8. I dirigenti possono delegare loro funzioni al personale dei rispettivi settori, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 9. L'elenco delle determinazioni dirigenziali viene trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo dell'Ente.

Art.55 - Pareri dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo devono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del dirigente del servizio interessato e del dirigente del servizio finanziario.
2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art.56 - Stato giuridico ed economico del personale

1. Il personale dell'Ente rappresenta un patrimonio umano e professionale che la Provincia valorizza utilizzando il metodo della concertazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello locale e nazionale, nell'ambito delle norme contrattuali vigenti, per tutte le questioni che attengono al rapporto di lavoro.
2. Con il regolamento di organizzazione sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le norme sullo stato giuridico ed economico nell'ambito delle norme di legge e di quelle stabilite sulla base degli accordi collettivi nazionali. Restano salve le disposizioni previste in materia di contrattazione decentrata.

Art.57 - Collaborazioni esterne

1. Ove sia necessario acquisire, per obiettivi determinati o per lo studio di problemi specifici previamente inseriti nel PEG, apporti professionali di particolare qualificazione, previa informativa motivata alla Commissione consiliare competente, possono essere conferiti incarichi di collaborazione con convenzione a termine ad esperti estranei all'Amministrazione Provinciale.

Art.58- Uffici speciali

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge da collaboratori assunti con contratto a

tempo determinato.

Art.59 - Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al quale competono tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
3. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

Capo secondo Attività amministrativa

Art.60 - Disposizioni generali

1. L'attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza in conformità alle disposizioni della legge 7.8.1990 n. 241 e alle norme del presente Statuto.
2. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente o responsabile del servizio.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito a norma del successivo art. 62.
4. Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli atti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione degli interessati.

Art.61 - Responsabilità dei procedimenti

1. L'apposito regolamento di cui alla L. 241/90 e successive modifiche individua, per ciascun tipo di procedimento, il settore o servizio che ne è responsabile.
2. I dirigenti o responsabili dei servizi individuano i responsabili dei singoli procedimenti. In mancanza di tale individuazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente del servizio.
3. Ciascun responsabile del procedimento adempie ai compiti previsti dall'art.6 della legge 7.8.1990 n.241.

Art.62 - Termini dei procedimenti

1. Ove non sia già direttamente disposto da altre norme, con regolamento sono fissati i termini entro cui devono concludersi i singoli tipi di procedimenti e i termini intermedi entro cui i responsabili del procedimenti devono far pervenire lo schema di provvedimento all'organo provinciale competente per l'adozione.
2. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la presentazione di domanda, istanze o documenti all'Amministrazione Provinciale al fine del rispetto dei termini suindicati.

Art.63 - Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico

1. Salvo quando non risultino già fissati con legge o regolamento o programma o altro atto di indirizzo, sono predeterminati con delibera del Consiglio, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi ausilii finanziamenti o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

Art.64 - Partecipazione ai procedimenti

1. Quando non siano previste altre forme di partecipazione da specifiche disposizioni di legge, ai fini della formazione di piani, programmi e di altri atti amministrativi generali, viene di norma indetta, secondo le modalità stabilite con regolamento, un'udienza pubblica cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.
2. Per i provvedimenti a carattere puntuale sono garantiti i diritti di informazione e di partecipazione dei destinatari e degli interessati previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7.8.1990 n.241. Il responsabile del procedimento è tenuto altresì a fornire agli interessati le informazioni richieste sullo stato degli atti e della procedura.
3. La Giunta Provinciale individua altresì le strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.
4. Nell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento gli interessati possono farsi rappresentare per singoli atti da persona da essi delegata per iscritto.
5. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato a ciascuno dei destinatari a cura del responsabile del procedimento con l'indicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini.

Art.65 -Semplificazione dei procedimenti

1. Il regolamento di cui al precedente art.62 disciplina altresì le misure di semplificazione dei procedimenti in attuazione delle disposizioni di legge, con particolare riguardo all'attuazione delle conferenze di servizi, all'accelerazione dei pareri e degli accertamenti tecnici, nonché all'autocertificazione e alla presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini all'amministrazione provinciale.

Art.66 - Contratti

1. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento per la disciplina dei contratti della

Provincia attenendosi alle procedure previste dalle norme della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento interno.

2. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposito atto ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L..
3. Il regolamento prevede altresì, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e di legge applicabili, che sia istituito l'albo dei fornitori della Provincia e che la stipulazione dei contratti sia subordinata all'esistenza di condizioni di trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa prescelta come contraente e, in particolare, all'identificazione delle persone fisiche alle quali, anche se costituita in forma societaria, l'impresa appartiene.
4. L'elenco dei contratti stipulati è comunicato alla Commissione consiliare competente per materia con cadenza trimestrale.

Art.67 - Gestione finanziaria e contabile

1. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento di contabilità. Nel regolamento sono dettate norme per la rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici e per la rendicontazione dei risultati economici e contabili della loro gestione.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Il Regolamento generale delle entrate ed i regolamenti dei singoli tributi provinciali si conformano ai principi contenuti nella legge 27/7/2000 n. 212.

Capo Terzo Servizi pubblici provinciali

Art.68 - Forme di gestione

1. Le attività della Provincia che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale sono gestite in una delle forme sottoindicate in relazione alla natura e alla complessità del servizio e alle esigenze di gestione dello stesso.
2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:
 - a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una struttura apposita;
 - b) in concessione a terzi o mediante convenzione quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino;
 - c) a mezzo di azienda speciale qualora trattasi di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione quando trattasi di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale provinciale o comunque a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni a capitale pubblico e provinciale minoritario.

Art.69 - Aziende speciali

1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno Statuto deliberato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge, e dai regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione.
2. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:
 - a) sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale;
 - b) è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 - c) è istituito nell'azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
 - d) la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio con la relazione di cui all'art.44.
 - e) la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.

Art.70 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento di ogni istituzione sono disciplinati da apposito regolamento provinciale con la delibera di costituzione.
5. Il regolamento deve riservare al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'istituzione e l'approvazione degli atti fondamentali. Il regolamento prevede altresì le modalità con cui la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'istituzione o la verifica dei risultati di gestione, riferendone al Consiglio con la relazione di cui all'art.44, nonché le modalità di conferimento del capitale di dotazione e di copertura degli eventuali oneri sociali.

Art.71 - Disposizioni comuni

1. Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 72 - Società a partecipazione provinciale

1. La Provincia può costituire forme societarie anche atipiche, nel limite della meritevolezza dei fini perseguiti posti dall'art. 1322 del C.C. e della corrispondenza alle finalità istituzionali.
2. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni non quotate in borsa, l'atto costitutivo e lo Statuto della società devono prevedere ai sensi

dell'art. 2458 c.c. che uno o più amministratori e sindaci possano essere nominati e revocati direttamente dalla Provincia.

3. Ai sensi dell'art. 67 T.U.E.L. i consiglieri provinciali possono essere eletti o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società a partecipazione provinciale maggioritaria o minoritaria.

Art.73 - Consorzi

1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri enti locali di uno o più servizi, può essere costituito un consorzio. Non può essere costituito più di un consorzio tra la Provincia e gli stessi enti.
2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.
3. Lo Statuto deve prevedere che:
 - a) l'assemblea del Consorzio sia composta dal Presidente della Provincia e dagli altri rappresentanti degli altri enti associati o da loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto stesso;
 - b) spetti all'assemblea eleggere il Consiglio di amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello Statuto stesso;
 - c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia, ai fini della loro comunicazione al Consiglio Provinciale.
4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano ai Consorzi le norme sulle aziende speciali.

Art.74 - Convenzioni

1. Al fine dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati con enti locali o con altri enti pubblici, possono essere stipulate dal Presidente apposite convenzioni su conforme delibera dal Consiglio Provinciale.
2. Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Titolo Quarto

La partecipazione popolare e i diritti dei cittadini

Capo Primo

Partecipazione popolare

Art.75 - Libere forme associative

1. Ai fini della valorizzazione delle libere forme associative, la Provincia assicura alle associazioni e alle altre forme associative a carattere provinciale che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale per la collettività provinciale interventi di sostegno mediante la concessione di ausilli di carattere finanziario e la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali.
2. Con delibera consiliare è disposta l'istituzione di un albo delle associazioni di

interesse provinciale, in cui siano iscritte le associazioni e le altre forme associative aventi i requisiti di cui al primo comma e una stabile e consistente organizzazione ed attività nella Provincia.

3. Gli interventi sono disposti dalla Giunta provinciale, a favore delle associazioni iscritte nell'albo, sulla base dei criteri e delle modalità generali predeterminati ai sensi del precedente art.63 con delibera del Consiglio Provinciale.
4. Le associazioni beneficiarie di interventi provinciali inviano annualmente al Presidente, che la trasmette al Consiglio, una relazione sulle attività svolte e sull'utilizzazione dei beni, delle strutture e dei servizi messi a disposizione e dei contributi ricevuti.

Art.76 - Organismi di partecipazione

1. Fermo quanto disposto dai precedenti artt.41 e 42, ai fini di assicurare l'espressione e l'apporto delle organizzazioni sociali e delle forme associative nell'esame e nella valutazione di problemi di interesse provinciale, il Consiglio Provinciale può deliberare l'istituzione, anche su base circondariale, di consulte o comitati composti in modo da rappresentare le organizzazioni sociali e le forme associative interessate.
2. Con la delibera istitutiva sono determinate anche le modalità di organizzazione e di funzionamento assicurando il coordinamento dei lavori con quelli degli organi elettivi della Provincia.
3. **La Provincia assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per conseguire tali condizioni istituisce la Commissione di Pari Opportunità, di cui fanno parte di diritto la Consigliera di Parità di cui alla legge 125/91 e d.lgs. 196/00 e tre Consiglieri Provinciali di cui almeno una della minoranza. Qualora non ci fossero donne elette in numero sufficiente a ricoprire le cariche, queste potranno essere assegnate a Consiglieri di sesso maschile.**
L'assessore alla partita, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto.
4. **La Commissione di Pari Opportunità è composta da un numero massimo di undici componenti - quattro componenti di diritto di cui al comma precedente - e sette componenti nominati dal Consiglio Provinciale sulla base di candidature pervenute a seguito di avviso pubblico. Nella scelta si garantirà la rappresentanza del mondo del lavoro - anche casalingo - della realtà imprenditoriale, sindacale, universitaria e del mondo della scuola, e delle associazioni femminili.**
5. La Commissione predispose e presenta al Consiglio e alla Giunta un piano biennale di interventi per favorire le pari opportunità nella gestione amministrativa e nelle realizzazioni programmatiche. Può inoltre attuare iniziative specifiche su problemi di particolare importanza per la condizione femminile.
6. La Commissione viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 77 - Istanze e petizioni

1. Tutti possono presentare istanze e petizioni al Presidente per rappresentare esigenze e problemi di interesse generale per la collettività provinciale e promuovere interventi di competenza della Provincia.
2. Il Presidente, sentito il Segretario Generale circa la competenza degli organi provinciali sull'istanza o petizione, assegna la medesima al dirigente di settore

- oppure alla Giunta oppure al Consiglio.
3. Sull'istanza o petizione presentata il soggetto a cui è stata assegnata deve comunicare, non oltre 60 giorni dal ricevimento, al soggetto firmatario o, in caso di una pluralità di firmatari, ai primi tre di questi, le proprie motivate valutazioni e le eventuali iniziative assunte.
 4. Delle decisioni assunte dal dirigente di settore o dalla Giunta Provinciale il Presidente dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed alla Commissione consiliare competente per materia entro i successivi 30 giorni.

Art.78 -Proposte di iniziativa popolare.

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di delibere di competenza del Consiglio si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di una proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori della Provincia.
2. Sulla proposta di iniziativa popolare il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica di ammissibilità, relativa alla competenza consiliare, del Segretario Generale.
3. Qualora l'oggetto della proposta sia di competenza della Giunta, la stessa provvede dando comunicazione al Presidente del Consiglio entro i successivi 30 giorni.
4. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente secondo comma la proposta è iscritta d'ufficio nella prima seduta immediatamente successiva e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.
5. Non è ammessa l'iniziativa popolare per le modifiche statutarie e per le delibere in materia di bilancio e finanza e di pianificazione territoriale.
6. Con Regolamento saranno disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art.79 - Forme di consultazione

1. Il Consiglio provinciale, per il tramite delle Commissioni Consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, e la Giunta possono effettuare consultazioni di parti o componenti della popolazione provinciale o di rappresentanze delle organizzazioni e delle formazioni sociali su singoli problemi e temi di interesse provinciale attraverso indagini conoscitive, assemblee, invio di questionari e altre forme di sondaggio di opinione.
2. Le consultazioni non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. Dei risultati delle consultazioni effettuate è data pubblicità nelle forme di cui al 2° comma del successivo art.87.

Art.80 - Referendum consultivo

1. Ove lo deliberi il Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati o lo richieda almeno il 3% degli elettori della Provincia, risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali dei Comuni, è indetto con decreto del Presidente della Provincia referendum consultivo fra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni provinciali e i cittadini stranieri regolarmente residenti da almeno cinque anni in un Comune della Provincia che abbiano raggiunto la maggiore età a norma della legge vigente.

2. La deliberazione o la richiesta di referendum deve contenere uno o più quesiti, in numero non superiore a tre, esposti in termini chiari e intelleggibili, concernenti il contenuto discrezionale di provvedimenti da adottarsi con deliberazione del Consiglio Provinciale.
3. Non è ammesso referendum per quesiti attinenti a deliberazioni in materia di bilancio e finanza, istituzione di tributi o tariffe, decisioni riguardanti persone o gruppi etnici e religiosi, ordinamento del personale.
4. In caso di referendum ad iniziativa popolare, il giudizio preventivo sull'ammissibilità del quesito e sulla regolarità procedurale della richiesta è demandato ad una Commissione composta dal Difensore civico, dal Segretario generale e da un ordinario di materie giuridiche di una delle Università lombarde, eletto dal Consiglio Provinciale, entro 30 giorni dal deposito dei quesiti.
5. Ai fini della richiesta di referendum i promotori, depositano i quesiti, unitamente a un numero di firme non minore di 100, presso il Segretario generale della Provincia, che ne dà atto con apposito verbale. Entro sessanta giorni da tale deposito la predetta Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.
6. In caso di pronuncia di ammissibilità la raccolta delle restanti firme deve essere completata entro i successivi tre mesi. La regolarità della raccolta delle firme è verificata dalla predetta Commissione entro i successivi trenta giorni dalla consegna delle stesse.
7. Il referendum è indetto entro trenta giorni dalla delibera consiliare o dalla pronuncia della Commissione di cui al 6° comma per un giorno festivo intercorrente fra il sessantesimo giorno ed il centovesimo da quello dell'indizione. Il predetto giorno non può cadere negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi sei mesi del nuovo.
8. Gli esiti del referendum sono valutati, entro 30 giorni dal suo svolgimento, dal Consiglio Provinciale che decide motivatamente al riguardo.
9. Con regolamento sono definite le ulteriori formalità di svolgimento del referendum. Al fine di agevolare le operazioni di autenticazione delle firme, il regolamento prevede la possibilità di utilizzare all'uopo anche dipendenti provinciali a ciò delegati dal Segretario generale.

Art.81 - Gestione sociale dei servizi

1. Nella gestione dei servizi sociali provinciali, quando la natura del servizio ne consiglia l'affidamento mediante concessione o convenzione, è data priorità alle organizzazioni di volontariato e alle altre forme associative senza fine di lucro.

Capo Secondo Diritto di accesso e informazione

Art.82 - Accesso agli atti della Provincia.

1. Tutti gli atti con efficacia esterna deliberati o emanati da organi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Fermo quanto previsto dal successivo art.87, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti.
L'esame degli atti è gratuito. Il rilascio di fotocopia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione.

Art.83 - Accesso alle informazioni

1. E' altresì garantito nei modi di cui al precedente art.82 il diritto di accesso alle informazioni di carattere sociale, economico, territoriale, ambientale di cui è in possesso la Provincia.
2. Le informazioni sono comunicate in forma aggregata qualora ciò sia richiesto per la salvaguardia della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Art.84 - Accesso ai restanti documenti

1. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti è inoltre garantito ai sensi del capo V della legge 7.8.1990 n.241 l'accesso agli altri documenti amministrativi, anche interni, formati dall'Amministrazione Provinciale o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso la richiesta deve essere motivata. Per quanto non diversamente disposto si applica la disciplina di cui al precedente art.82.

Art.85 - Accesso differito

1. Il Presidente della Provincia può temporaneamente differire, con provvedimento motivato da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'esibizione dell'atto quando ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Non è ammesso in particolare l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione
3. Resta fermo in ogni caso il diritto degli interessati alla visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art.86 - Reclamo al difensore civico

1. Salvi i mezzi di tutela giurisdizionale previsti, il richiedente, in caso di diniego o di differimento dell'accesso, può presentare reclamo al Difensore civico provinciale.

Art.87 - Pubblicazione d'ufficio

1. La Provincia ha un albo pretorio situato in un luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
2. Sono pubblicate d'ufficio mediante affissione all'Albo pretorio nella sede della Provincia per quindici giorni consecutivi tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. I regolamenti provinciali, ad avvenuta esecutività delle relative deliberazioni, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.
4. Sono pubblicati inoltre nelle forme di cui al precedente 2° comma le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale

sull'organizzazione, sul funzionamento, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'amministrazione provinciale ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di essa.

5. Sono altresì pubblicati, settimanalmente, gli elenchi degli atti a rilevanza esterna adottati dai dirigenti della Provincia.

Art.88 - Altre misure di informazione

1. Con il regolamento che disciplina l'esercizio del diritto di accesso, sono previste le altre misure, ivi comprese la predisposizione di apposite strutture organizzative e l'utilizzazione di mezzi informatici, volte a garantire la più ampia informazione sulle attività e i servizi provinciali e per agevolare l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, nonché sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Capo Terzo Il Difensore civico

Art.89 - Istituzione

1. E' istituito il Difensore civico provinciale, quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione provinciale nei confronti dei cittadini. Lo stesso inoltre svolge funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale ai sensi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio e siano eleggibili a consigliere provinciale. Ai fini della scelta il Presidente della Provincia acquisisce designazioni anche dalle organizzazioni rappresentate nella Consulta di cui al precedente art.41 e dalle associazioni di interesse provinciale iscritte all'albo di cui al 2° comma del precedente art.75.
3. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi carica pubblica elettiva, con la qualità di componente o dipendente degli organi di controllo sugli atti della Provincia e degli enti locali della circoscrizione provinciale, con ogni incarico di amministrazione o rapporto di lavoro o di altro tipo con la Provincia, gli enti locali della circoscrizione provinciale, gli enti, istituzioni, aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dalla Provincia o dai medesimi enti locali, nonché con imprese, società, enti, associazioni che abbiano rapporti con i predetti soggetti.
4. Il Difensore civico dura in carica tre anni e comunque fino all'elezione del successore ed è rieleggibile una sola volta.
5. Il Difensore civico può essere revocato anticipatamente dal Consiglio, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. Al Difensore civico è corrisposta, a carico del bilancio della Provincia, un'indennità stabilita annualmente dal Consiglio Provinciale, contestualmente all'approvazione del Bilancio Preventivo; vengono inoltre riconosciute le

- indennità di missione e i rimborsi di legge.
7. Il Difensore civico si vale di un apposito ufficio cui è assegnato personale della Provincia nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di cui all'art.47. L'assegnazione del personale è disposta dalla Giunta d'intesa con il Difensore civico.
 8. Il Difensore civico dispone, altresì, nei limiti dell'apposito capitolo di bilancio, dei mezzi finanziari assegnati all'ufficio.
 9. Il Difensore Civico eletto prima dell'entrata in vigore della presente modifica, decade con il Consiglio Provinciale eletto con le elezioni amministrative del 15/30.11.1997.

Art.90 – Prerogative

1. Il Difensore ha il compito di intervenire, su richiesta dei singoli interessati o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati o anche d'ufficio, nei confronti della Provincia, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti, delle società a partecipazione provinciale e dei soggetti concessionari o comunque gestori di servizi provinciali per segnalare abusi, disfunzioni, carenze, omissioni o ritardi e affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare e tempestivo corso.
2. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, nel rispetto della Legge, dello Statuto e del regolamento e risponde del suo operato direttamente al Consiglio Provinciale.
3. Il Difensore civico ha diritto di accesso a tutti i documenti nonché di accertamenti e di informazioni scritte e verbali ad ogni livello di struttura, senza alcuna autorizzazione. Il Dirigente competente, e il responsabile del procedimento hanno l'obbligo di fornire al difensore civico i dati, le copie e le informazioni richieste, e di agevolare in ogni modo l'adempimento del suo compito.
4. Ove il Difensore civico venga richiesto di esercitare la funzione di controllo delle deliberazioni di cui alle norme vigenti oltre alle deliberazioni oggetto di reclamo, dovranno essere consegnati al difensore civico tutti gli atti dell'istruttoria, con la massima urgenza e priorità, onde consentire al medesimo l'esauriente conoscenza della fattispecie ed il rispetto del termine fissato dalla legge per provvedere.
5. Al Difensore civico vengono trasmessi d'ufficio l'elenco delle determinazioni dirigenziali, gli ordini del giorno della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale, nonché, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio, l'elenco delle delibere.
6. Il Difensore Civico segnala, se necessario, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale e al Dirigente competente ovvero al corrispondente organo per gli altri soggetti di cui al 1° comma, le problematiche emerse nell'istruttoria e le misure da assumere.
7. In ogni caso il Difensore civico, ove richiesto, assiste gli interessati nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, specie di accesso ai documenti, informazioni etc., per assicurare il tempestivo rispetto dei diritti riconosciuti ai cittadini singoli, dei soggetti portatori di interessi collettivi e/o diffusi costituiti in associazioni o comitati nei confronti della Provincia o Enti ad essa collegati e/o subordinati.
8. La proposizione di azioni giurisdizionali (civili ed amministrative) non esclude né limita la facoltà di intervento del difensore civico su richiesta e/o di iniziativa.

9. L'intervento del Difensore civico non può essere richiesto per carenza di competenza dai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale per problemi connessi al rapporto di lavoro.
10. Il Regolamento disciplina la forma ed i termini che devono assumere le richieste del difensore civico e le risposte e le comunicazioni che a lui debbono pervenire dai Dirigenti preposti agli uffici e Servizi interessati.

Art. 91 – Relazioni al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, nonché alla conclusione del suo mandato, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi nei quali si sono verificati ritardi e le altre irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può anche inviare relazione su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, formulando ove lo ritiene, osservazioni e suggerimenti..
3. Il Consiglio Provinciale, esamina le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Titolo Quinto Disposizioni transitorie e finali

Art.92 - Modifiche di Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per l'entrata in vigore delle modifiche si applica quanto previsto dal successivo art.96.

Art.93 - Adeguamento distribuzione competenze

1. Nel caso di nuove funzioni assunte dalla Provincia ed in ogni altro caso in cui lo richieda il più efficiente svolgimento dell'azione provinciale sono apportate con regolamento le modifiche e le integrazioni necessarie alla distribuzione delle competenze in atto nel rispetto dei principi e dei criteri di riparto previsti dal presente Statuto.

Art.94 - Adeguamento forme di gestione dei servizi e forme associative

1. Il Presidente della Provincia promuove, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, l'adeguamento della gestione dei servizi pubblici locali alle forme di gestione previste dal presente Statuto ed in particolare l'adeguamento degli statuti delle società a partecipazione provinciale esistenti a quanto disposto dal precedente art.72.
2. Promuove inoltre la revisione nei termini di legge dei consorzi e delle altre forme

associative in atto cui partecipa la Provincia alle forme previste dal presente Statuto.

Art.95 - Applicazione delle norme sulla partecipazione e l'informazione

1. Le norme degli artt. da 60 a 66 e da 82 a 88 in materia di attività amministrativa e di diritto di accesso e informazione si applicano anche alle istituzioni, alle aziende e agli enti dipendenti e ai concessionari o gestori di servizi pubblici provinciali, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali i corrispondenti organi e strutture di tali soggetti e ai regolamenti provinciali le corrispondenti disposizioni emanate dai soggetti stessi.

Art.96 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia e verrà pubblicato per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano per le relative materie le disposizioni precedentemente in vigore in quanto non incompatibili con le norme statutarie.